COMUNE DI BADIA POLESINE

Regolamento
Forum Giovanile

INDICE

CAPO I: PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 – Definizione
Art. 2 – Finalità

CAPO II: COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI
Art. 3 – Organi del Forum
Art. 4 – Assemblea plenaria
Art. 5 – Presidente
Art. 6 – Vicepresidente
Art. 7 – Segretario

CAPO III: ELEZIONI
Art. 8 – Commissione degli scrutatori
Art. 9 – Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

CAPO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE
Art. 10 – Convocazione delle sedute
Art. 11 – Validità delle sedute
Art. 12 – Modalità di votazione
Art. 13 – Prima riunione
Art. 14 – Sede
Art. 15 – Approvazione del verbale

CAPO V: ELEMENTI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 16 – Presupposti di esistenza del FG
Art. 17 – Durata
Art. 18 – Rinnovo
Art. 19 – Decadenza e dimissioni
Art. 20 – Dimissione di un membro dell'Assemblea
Art. 21 – Dimissione di un membro dell'Ufficio di Presidenza

CAPO VI: REGOLAMENTO
Art. 22 – Modifiche del Regolamento

Capo I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" si configura sul territorio comunale come organismo istituzionale permanente di rappresentanza delle realtà giovanili.

Art. 2 - Finalità

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" (in seguito FG) è deputata a funzioni consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione comunale alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

2. Le sue funzioni principali sono:

   - conoscere la situazione delle realtà giovanili presenti sul territorio;
   - promuovere progetti, attività e iniziative inerenti i giovani e i loro rapporti nella società mediante ricerche, dibattiti e incontri e nelle modalità che si riterranno opportune;
   - favorire i rapporti tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
   - promuovere rapporti permanenti con le Consulte e i Forum Giovanili a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Capo II: COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI

Art. 3 - Organi del Forum

1. Sono organi del FG:

   - l'Assemblea plenaria dei rappresentanti
   - Presidente
   - Vicepresidente
   - Segretario

2. Gli ultimi tre ruoli insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 - Assemblea plenaria

1. È l'espressione della rappresentanza delle realtà giovanili del territorio, e costituisce il principale organo del FG.

2. Sono componenti dell'Assemblea i giovani rappresentanti:

   - delle associazioni che operano sul territorio cittadino;
   - dei Gruppi Giovanili;

- delle frazioni designati dalle assemblee locali;
- degli studenti per ogni Istituto d'Istruzione Superiore presente sul territorio comunale;
- del mondo del lavoro, della realtà universitaria e chiunque esibisca volontà e motivazione per farne parte.

La loro età deve essere compresa tra i 15 e i 29 anni e in qualunque caso l'eletto decade al compimento del 30esimo anno d'età.

Le Associazioni/gruppi giovanili devono provvedere alla nomina di un membro titolare e di un supplente.

Ne fanno inoltre parte di diritto un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.

La nomina e la durata in carica nell'assemblea dei rappresentanti è a discrezione delle singole associazioni, istituti o gruppi giovanili in base alle loro esigenze e la decadenza è inderogabile al compimento del trentesimo anno di età.

3. Ogni rappresentante delle organizzazioni/gruppi, previa l'accettazione del presente regolamento, può esprimere un voto.

4. L'Assemblea può, qualora lo richieda, rapportarsi direttamente con il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e i componenti del C.C.

5. L'Assemblea può decidere, con una votazione a maggioranza qualificata dei presenti, di delegare alcune delle sue prerogative all'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del FG e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea. La sua carica dura 3 anni.

2. Il Presidente ha il compito di mantenere i rapporti con il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e i componenti del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, assumendo tutte le prerogative del caso.

2. Il Vicepresidente fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7 - Segretario

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di depositare lo stesso dopo la sua approvazione agli uffici comunali competenti.

2. Il Segretario fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo III: ELEZIONI

Art. 8 - Commissione degli scrutatori

1. Durante la prima seduta dell'Assemblea, tra i componenti della stessa, si individuano per accordo comune 3 (tre) scrutatori garanti della regolarità delle elezioni.

2. I componenti della suddetta commissione non devono risultare altresì candidati nelle correnti elezioni alla carica di Presidente, Vicepresidente o Segretario del FG.

3. La commissione elettorale effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiamata dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto. Esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide, bianche e nulle e le preferenze espresse.

Art. 9 - Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1. All'elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario si procede nel seguente modo:

    - l’Assemblea è presieduta dall’Assessore o Consigliere delegato per le Politiche Giovanili che chiede la disponibilità dei presenti a proporre le proprie candidature;
    - i candidati proponenti si presentano al banco di presidenza;
    - si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza assoluta dei voti si esegue il ballottaggio tra i due candidati più votati;
    - la commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
    - concluse le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale proclama l'esito della votazione e ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente;
    - si prosegue con le stesse modalità, in votazioni indipendenti, per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario.

2. È possibile candidarsi successivamente, in caso di mancata elezione alla presidenza, alla vicepresidenza e alla segreteria.

3. Perché ogni votazione sia valida è necessario che siano presenti il 50% + 1 dei rappresentanti del FG ed è possibile esprimere una sola preferenza.

Capo IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 10 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle riunioni spetta al Presidente o alla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea se ne fanno espressa richiesta.

2. La frequenza delle assemblee plenarie deve essere di almeno 8 incontri annuali per tutta la durata del mandato.

3. In via ordinaria l'Assemblea deve essere convocata con comunicazione scritta, tramite e-mail, sms o telefonicamente a tutti i membri e all'assessore competente e resa pubblica almeno quattro giorni prima della data dell'incontro.

4. In via straordinaria, sussistendo motivi di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere convocata tramite avviso telefonico, e comunicazione via e-mail e/o sms, a tutti i membri della stessa con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 11 - Validità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire trascorsa almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è valida con un terzo dei presenti.

Art. 12 - Modalità di votazione

1. Durante le assemblee plenarie, la consulta vota a scrutinio palese per alzata di mano. Della votazione vengono riportati nel verbale gli esiti finali.

2. Le votazioni per le quali l'Assemblea abbia deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede. Il Segretario esegue la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

3. Dal momento in cui si verifichino irregolarità nella votazione, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza oppure essere denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 13 - Prima riunione

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato del FG è convocata congiuntamente dal Sindaco e dall'assessore/consigliere delegato oppure da uno dei due.

2. Nella prima riunione si eleggono le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art. 14 - Sede

1. La sede istituzionale del FG è il municipio del comune di Badia Polesine.

2. L'utilizzo di altre sedi pubbliche per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 15 - Approvazione del verbale

1. Il primo punto all'ordine del giorno di ogni seduta deve contemplare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Spetta al Segretario porre l'approvazione del verbale all'attenzione dell'Assemblea.

3. Ogni membro dell'Assemblea al termine di ogni seduta può suggerire alcuni argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Capo V: ELEMENTI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 16 - Presupposti di esistenza del FG

1. Presupposto di esistenza del FG è la presenza di almeno 6 (sei) rappresentanti appartenenti ad associazioni, gruppi giovanili e altre realtà del territorio comunale.

Art. 17 - Durata

1. Il FG decade qualora non si sussista il numero minimo di rappresentanti o venga approvata una mozione di sfiducia verso il Presidente.

2. Il Presidente, Vicepresidente e Segretario restano in carica tre anni.

3. Ogni organo elettivo può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Un mandato, per essere considerato tale, deve avere la durata minima di un anno, sei mesi e un giorno.

4. I consiglieri di minoranza e maggioranza decadono congiuntamente al consiglio comunale.

Art. 18 - Rinnovo

1. Entro due mesi dalla scadenza del mandato triennale dell'ufficio del FG, il Presidente uscente congiuntamente con l'Assessore/delegato alle politiche giovanili indice un nuovo bando per il rinnovo dei membri dell'Assemblea.

2. In ogni caso, le associazioni o i gruppi giovanili che lo desiderino possono presentare richiesta d'iscrizione all'Ufficio di Presidenza, che la sottoporrà per l'approvazione all'Assemblea nel corso della prima seduta utile.

Art. 19 - Decadenza e dimissioni

1. Ogni membro dell'Assemblea può essere sostituito, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza dall'associazione o gruppo giovanile che rappresenta.

2. Se un'associazione non viene rappresentata per due volte consecutive né dal rappresentante né del suo supplente, il Presidente e l'associazione o gruppo giovanile in questione possono dichiarare decaduti gli stessi. L'associazione o il gruppo giovanile hanno facoltà di procedere a nuova nomina dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Art. 20 - Dimissione di un membro dell'Assemblea

1. Qualunque membro dell'Assemblea può dimettersi in qualsiasi momento del mandato dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza e all'associazione di cui è rappresentante.

2. Nel caso il supplente del dimissionario sia presente, gli subentra nel ruolo di rappresentante. Successivamente, spetta all'associazione la nomina del nuovo rappresentante e del suo supplente.

Art. 21 - Dimissione di un membro dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza e al Sindaco. Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Presidente. Nella prima seduta utile il Vicepresidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Presidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Presidente con le modalità previste all'art.11.

2. Il Vicepresidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Vicepresidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Vicepresidente con le modalità previste all'art.11.

3. Il Segretario rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Segretario. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni

del Segretario. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Segretario con le modalità previste all'art.11.

4. Nel caso di dimissioni multiple le prerogative del membro dimissionario vengono assunte dal membro dell'Ufficio di Presidenza, eletto dall'Assemblea plenaria, non dimissionario.

5. In caso di dimissioni contemporanee del Presidente, Vicepresidente e Segretario, le funzioni dei dimissionari vengono trasferite temporaneamente al Sindaco, che si occuperà di indire nuove elezioni degli organi sopracitati.

6. La prima Assemblea utile dopo le dimissioni di un membro eletto dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di rassegnazione delle dimissioni.

Capo VI: REGOLAMENTO

Art. 22 - Modifiche dello Regolamento

1. Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentata al Consiglio Comunale con parere obbligatorio, ma non vincolante, del FG.